LE SCIENZE FORENSI VETERINARIE

N° 4

Novembre 2025

Le Scienze Forensi Veterinarie

LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI REATI CONTRO GLI ANIMALI.

di Diana Russo
Magistrata

1. Introduzione.
2. Le modifiche al codice penale.
3. Le modifiche al codice di procedura penale.
4. Modifiche alle leggi speciali.
5. Considerazioni conclusive sulla condizione giuridica degli animali nell'ordinamento italiano.

ISBN: 979-12-81455-00-9

1. Introduzione

Il 1° luglio scorso è entrata in vigore la legge 6 giugno 2025, n. 82, avente a oggetto «Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali». La riforma costituisce la prima attuazione, a livello di legge ordinaria, della riforma costituzionale di cui alla legge 11 febbraio 2022, n. 1, che, come è noto, modificando l'art. 9 Cost., ha collocato la tutela degli animali fra i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Il comma 3 del novellato art. 9 Cost., peraltro, riserva alla legge dello Stato la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali[1]. La legge n. 82/2025 incide in maniera significativa il quadro normativo di riferimento nella materia che ci occupa, intervenendo sul codice penale, sul codice di procedura penale, su alcune leggi speciali nonché in ambito di sanzioni amministrative. Di seguito il quadro sintetico delle modifiche introdotte.

a) Modifiche al Codice penale
   - Riformulazione della rubrica del titolo IX-bis del codice penale
   - Inasprimento delle pene stabilite per i reati esistenti
   - Riformulazione di fattispecie preesistenti
   - Introduzione di circostanze aggravanti
   - Introduzione di nuove fattispecie

b) Modifiche al codice di procedura penale
   - Attribuzione di poteri alle associazioni affidatarie di animali in sequestro nell'ambito delle relative procedure
   - Introduzione della nuova disciplina di gestione degli animali vivi in sequestro

c) Modifiche alle leggi speciali
   - In materia di traffico e introduzione illecita di animali da compagnia
   - In materia di misure di prevenzione
   - In materia di responsabilità degli enti in caso di violazioni
   - In materia di obbligo di identificazione degli animali da compagnia
   - In materia di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce.

1 Per un commento alla riforma costituzionale, si veda D. Russo, La tutela giuridica degli animali alla luce della legge costituzionale n. 1 del 2022: riflessioni a prima lettura, in Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente, n. 3-2022.

2. Le modifiche al codice penale

L'art. 1 della l.n. 82/2025 sostituisce la rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del Codice penale – introdotto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 e originariamente intitolato «Dei delitti contro il sentimento dell'uomo per gli animali» – con la seguente: «Dei delitti contro gli animali».
La modifica appare coerente con il riconoscimento degli animali quali autonomi beni giuridici di rilevanza costituzionale.
Al riguardo è opportuno ricordare l'orientamento giurisprudenziale registratosi già all'indomani della entrata in vigore della citata legge n. 189/2004 e consolidatosi negli anni a venire, secondo cui i delitti in parola hanno carattere plurioffensivo, mirando a proteggere non soltanto il sentimento di pietà dell'uomo verso gli animali, ma anche direttamente questi ultimi, in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore[2].

Nel corso dei lavori preparatori della legge in commento, era stato suggerito di mantenere nel titolo della rubrica il riferimento al sentimento per gli animali, aggiungendo il riferimento agli animali stessi[3], in modo da recepire l'orientamento giurisprudenziale citato nel senso della plurioffensività delle fattispecie, valorizzando, al contempo, il senso di empatia degli umani verso i non umani. La riscrittura nella rubrica del titolo IX-bis c.p. compie un passo in direzione contraria alla tradizionale impostazione antropocentrica della tutela degli animali, individuando questi ultimi, indipendentemente dalla specie di appartenenza e a prescindere da eventuali legami con esseri umani, quali beni meritevoli di tutela.

La legge in commento prosegue con la previsione di pene più severe in relazione alle fattispecie codicistiche, adeguando il sistema sanzionatorio dei reati contro gli animali al sentire sociale e alla già ricordata riforma costituzionale.
L'aumento delle pene previste per i delitti di cui agli artt. 544-bis ss. c.p., finora irrisorie, oltre a esercitare una, almeno potenziale, maggiore efficacia deterrente, dota gli uffici di Procura di un ventaglio più ampio di strumenti investigativi. In particolare, la pena della reclusione stabilita per l'uccisione di animali (in precedenza da quattro mesi a due anni) è aumentata da sei mesi a tre anni, congiunta alla multa da euro 5.000 a euro 30.000.
È introdotta, inoltre, un'aggravante speciale a effetto speciale, se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente la sofferenza dell'animale, condotta punita con la reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 10.000 a euro 60.000 (cfr. art. 5 l.n. 82/2025).

2 Così Cons. Stato, Sez. V 27 settembre 2004, n. 6317, in Riv. giur. amb., 2005, 554, con nota di Brambilla. a questo orientamento risulta essersi conformata la giurisprudenza amministrativa e ordinaria, di merito e di legittimità. Cass. Sez. III Pen. 25 gennaio 2018, n. 3674/2017, G., rv. 272.157-01, ha affermato che la previsione dei reati di uccisione e maltrattamento di animali «riconosce il valore giuridico della vita dell'animale, che è soggetto passivo del reato e non mero oggetto materiale, seppur in una prospettiva di unità dell'ordinamento che esclude qualsivoglia conflitto con le attività lecite ch e sono espressione della natura e della cultura umana».

3 cfr. disegno di legge C. 1109 Bruzzone.

La previsione de qua si allinea alla corrispondente aggravante comune contenuta nell'art. 61 n. 4 c.p., riferita a condotte perpetrate a danno di persone.
Per effetto delle modifiche illustrate, è ipotizzabile, quantomeno in tale ultima ipotesi aggravata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 278 e 280 c.p.p., l'applicazione di misure cautelari[4].
Per quanto concerne il maltrattamento di animali, la pena della reclusione da tre a diciotto mesi viene elevata da sei mesi a due anni, congiuntamente (e non più disgiuntamente) alla multa da 5.000 a 30.000 euro (cfr. art. 5 l.n. 82/2025). Aumenti di pena sono previsti anche per le fattispecie di spettacoli o manifestazioni vietati di cui all'art. 544 quater c.p., ora punita con la multa da 15.000 a 30.000 euro (cfr. art. 2, l.n. 82/2025) e di divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinquies c.p.), punita con la reclusione da due a quattro anni ed estesa a «chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni» (cfr. art. 3, l.n. 82/2025).

L'estensione della punibilità alle condotte di mera partecipazione opererà, auspicabilmente, efficacia deterrente anche rispetto alla organizzazione stessa delle attività in questione.
L'art. 638 c.p. («Uccisione o danneggiamento di animali altrui») è sostituito dal seguente: «Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni» (cfr. art. 5 l.n. 82/2025).
La norma è stata completamente riscritta, eliminando, fra l'altro, la condizione di procedibilità della querela ed incrementando in maniera significativa la pena. In generale, l'innalzamento dei limiti edittali delle fattispecie delittuose è destinato a spiegare significativi effetti, altresì, in punto di applicazione di benefici nella fase esecutiva, a cominciare dalla sospensione condizionale della pena (possibile ai sensi dell'art. 163 c.p. quando venga pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a due anni).

L'art. 4 della legge n. 82/2025 introduce ex novo l'art. 544-septies c.p. («Circostanze aggravanti»), che prevede un aumento delle pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p. in relazione alle ipotesi in cui i fatti siano commessi alla presenza di minori, nei confronti di più animali nonché in caso di diffusione attraverso strumenti informatici o telematici, di immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso.
Le circostanze aggravanti introdotte costituiscono, ad avviso di chi scrive, uno strumento di prevenzione e contrasto, fra l'altro, della zoocriminalità minorile e, più in generale, della correlazione fra reati a danno di animali e reati a danno di persone[5] nonchè (in assenza di apposita fattispecie) della zoopornografia (condotta riconducibile al delitto di maltrattamento di animale aggravata dalla diffusione del materiale prodotto mediante utilizzo di strumenti informatici o telematici)[6].

4 A norma dell'art. 280 c.p.p., le misure coercitive possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, cinque per la custodia cautelare. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato e non si tiene conto delle circostanze del reato fatta eccezione – fra l'altro – delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (art. 278 c.p.p.).

Per quanto riguarda, invece, la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., l'art. 5 l.n. 82/2025 si limita a elevare il minimo edittale della pena pecuniaria stabilita. La fattispecie è ora punita con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 5.000 (in luogo di 1.000) a 10.000 euro.
Aumenti di pena sono previsti, altresì, in relazione alle fattispecie di cui all'art. 727-bis, comma 1, c.p., ora punita con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, e all'art. 733-bis c.p. (arresto da tre mesi a due anni e ammenda non inferiore a 6.000 euro; cfr. art. 13 l.n. 82/2025).
L'art. 7 della l.n. 82/2025 introduce nell'art. 544-sexies c.p. il divieto, quando si procede per i delitti di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p. e di cui all'art. 4 l.n. 201/2010, consumati o tentati, per l'indagato, imputato o proprietario, di abbattimento o di alienazione a terzi degli animali (fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 260-bis c.p.p., su cui vedi infra), anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva.
Il divieto risulta, invero, privo di sanzioni per l'ipotesi di sua inosservanza. Nondimeno, le condotte stigmatizzate potrebbero rilevare penalmente ai sensi dell'art. 544-bis c.p. e/o degli artt. 334 c.p. («Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa») e 335 c.p. («Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa»), quanto meno delle ipotesi di animali sottoposti a sequestro.

5 Per approfondimenti sul tema della zoocriminalità minorile si rinvia al Rapporto Zoomafie a cura di Ciro Troiano, Osservatorio Nazionale Zoomafia LAV, giunto a luglio 2025 alla ventiseiesima edizione.

6 Il 15 aprile 2025 è stata presentata alla Camera la proposta di legge n. 2359 avente a oggetto l'introduzione dell'articolo 544-bis.1 del codice penale in materia di zooerastia e zoopornografia.

3. Le modifiche al codice di procedura penale

L'art. 6, comma 1, della novella apporta modifiche al codice di procedura penale, attribuendo alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale la legittimazione a intervenire nei procedimenti relativi al sequestro di animali e in particolare a chiedere il riesame del decreto di sequestro probatorio (art. 257, comma 1, c.p.p.) e preventivo (art. 322, comma 1, c.p.p.), a proporre appello avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo (art. 322-bis, comma 1, c.p.p.), ricorso per Cassazione (art. 325, comma 1, c.p.p.), riesame contro il decreto di convalida del sequestro (art. 355, comma 3, c.p.p.).

Le associazioni e gli enti legittimati sono quelli previamente individuati con decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell'interno, cui gli animali oggetto di provvedimento o di sequestro siano stati affidati, avendone fatto richiesta, ai sensi dell'art. 19-quater c.p.p.
Viene, inoltre, introdotto un nuovo articolo 260-bis c.p.p., disciplinante l'«affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca».
L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies c.p. nonché all'art. 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'art. 19-quater disp.coord.trans. c.p., con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al medesimo articolo 19-quater o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Il provvedimento di rigetto dell'istanza dei soggetti indicati è impugnabile nel termine di trenta giorni.
L'importo della cauzione è stabilito dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affidamento definitivo. Il versamento della cauzione è condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo.

Le associazioni di cui all'art. 19-quater disp.coord.trans. c.p., previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso nei riguardi dell'affidatario individuato.

La cauzione è versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia e rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.

La norma recepisce una prassi virtuosa già diffusa in diversi uffici giudiziari, a partire dall'esperienza dei beagles di Green Hill, finalizzata ad estromettere quanto prima gli animali sottoposti a sequestro dal circuito processuale, affidandoli definitivamente ad associazioni o famiglie già in pendenza del giudizio, assicurando loro, per tale via, relazioni stabili e durature che possano garantirne la sopravvivenza e la salute.
La soluzione de qua veniva in precedenza attuata facendo ricorso, in assenza di disposizioni specifiche, alle norme in materia di cose deperibili (artt. 260 comma 3 c.p.p. e 83 disp.att. c.p.p.).
L'art. 260-bis c.p.p. colma, dunque, una delle principali lacune in materia di tutela penale degli animali, imponendo una gestione uniforme dei sequestri di esemplari vivi idonea ad assicurarne il benessere, sia sul piano della salute sia con riferimento alla stabilità delle relazioni affettive.

La norma attribuisce all'autorità giudiziaria un potere, il cui esercizio può essere sollecitato con apposita istanza dalla persona offesa o dalle associazioni di cui all'art. 19-quater disp.coord.trans. c.p., peraltro limitato all'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies c.p. nonché all'art. 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati.

Di particolare interesse risulta la previsione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art. 6, l.n. 82/2025, secondo la quale il decreto di affidamento definitivo – che costituisce titolo ai fini dell'esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati – si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca, fugando ogni dubbio in ordine alla qualificazione giuridica dei figli[7].

7 In assenza di una esplicita previsione, l'estensione automatica del sequestro di un esemplare agli eventuali figli nati successivamente alla apposizione del vincolo era discussa. La Cassazione si è espressa in senso contrario, ritenendo l'inapplicabilità del vincolo ai nati da esemplare in sequestro finalizzato alla confisca. In particolare, secondo Cass.pen. sez. III, 21/03/2017, n. 20934, "Nei delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della confisca prevista dall'art. 544-sexies, c.p., l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene patrimoniale produttivo di frutti, ma esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico-fisica; ne consegue che la confisca può avere ad oggetto solo l'animale maltrattato, non i suoi figli estranei al reato, anche se nati successivamente ed in costanza di sequestro".

4. Modifiche alle leggi speciali

Il comma 2 dell'art. 6 della legge n. 82/2025 estende l'applicazione delle misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I e II, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) anche a coloro che debbano ritenersi, ai sensi degli articoli 102 e 103 del codice penale, abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli artt. 544-quater e 544-quinquies c.p. o dei delitti previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201.
All'art. 8 della legge in discorso viene introdotto il nuovo art. 25-undevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Delitti contro gli animali), che estende la responsabilità amministrativa degli enti per fatti derivanti da reato ai delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale.

L'art. 9 della l.n. 82/2025 apporta modifiche alla legge 4 novembre 2010 n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia.
In dettaglio, all'articolo 4, comma 1, le parole: «e delle necessarie certificazioni sanitarie è non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» sono sostituite dalle seguenti: «o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale».
Ad avviso di chi scrive, la modifica in parte qua sembra invero chiarire la portata della disposizione, già pacificamente interpretata nel senso che la carenza anche di uno solo dei requisiti richiesti (sistemi di identificazione individuale, necessarie certificazioni sanitarie, passaporto individuale ove richiesto) configura il delitto.

Per effetto della novella, il reato di traffico illecito di animali da compagnia è ora punito «con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000»[8].
Ulteriori modifiche riguardano l'illecito amministrativo di cui al successivo articolo 5 l.n. 201/2010, nel senso di incrementare le relative sanzioni.
L'art. 10 della novella introduce il divieto di detenzione di animali di affezione alla catena, la cui violazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
La condotta incriminata consiste nel fatto del proprietario o detentore, anche temporaneo, di animali di affezione, che li custodisca nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza.
Dal punto di vista dell'autore, la condotta è ascrivibile unicamente al proprietario o detentore; dal punto di vista del soggetto passivo, la norma si riferisce esclusivamente agli animali di affezione, per la cui definizione, in assenza di ulteriori riferimenti, occorre rinviare a quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 201/2010, di ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia[9].

La sanzione amministrativa è, peraltro, sussidiaria rispetto alla fattispecie di reato eventualmente configurabile. L'art. 11 della legge n. 82/2025 modifica l'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali. In particolare, dopo il comma 1 dell'art. 20 del decreto citato, è inserito il seguente: «1-bis.

Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non è dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1, semprechè la violazione non sia stata già constatata».

Infine, l'art. 14 della novella modifica l'art. 2 della legge n. 189/2004, nel senso di estendere alla specie felis catus (gatto domestico) il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce già disposto per cani (canis lupus familiaris) e fatti selvatici (felis silvestris).

8 Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge 4 novembre 2010, n. 201, come modificato dalla legge n. 82/2025: «Art. 4 (Traffico illecito di animali da compagnia).
- 1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

9 Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia Strasburgo, 13 novembre 1987, «Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia». La diversa espressione «animali di affezione» compare nella legge quadro in materia di prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n. 281), che neppure ne contiene la definizione e che, comunque, opera riferimento prettamente a cani e gatti.

5. Considerazioni conclusive sulla condizione giuridica degli animali nell'ordinamento italiano

La legge 6 giugno 2025, n. 82, segna una tappa essenziale lungo il percorso di riconoscimento della senzietà degli animali, intesi quali esseri dotati di caratteristiche biologiche e prerogative proprie degli umani, armonizzando l'ordinamento italiano con le disposizioni sovranazionali, anche risalenti, deputate alla salvaguardia della vita e del benessere animale.

Basti pensare – solo per citarne alcune – al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea siglato a Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato dall'Italia con l. 2 agosto 2008, n. 130, che, all'art. 13, esplicitamente riconosce la senzietà animale o alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata in Italia con la più volte citata legge 4 novembre 2010, n. 201, che sancisce l'obbligo, sia pur solo morale per l'uomo, di rispettare tutte le creature viventi. Sebbene la riforma non ne affermi espressamente la soggettività giuridica, gli animali sono oggi tutelati sia in quanto parte di altri beni giuridici di rilevanza costituzionale quali l'ambiente e la biodiversità, sia nella loro individualità, quantomeno in relazione alla protezione della vita e del benessere psicofisico.

Tanto si desume, in primo luogo, dalla scelta di rinominare il titolo IX-bis del codice penale, che, secondo la nuova formulazione, individua gli animali quali beni giuridici destinatari di tutela.
Il riconoscimento della senzietà animale traspare, poi, da numerose disposizioni – quali, ad esempio, la previsione di una circostanza aggravante se l'uccisione dell'animale è commessa adoperando sevizie e di un aumento di pena per i reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p. in relazione alle ipotesi in cui i fatti siano commessi alla presenza di minori, nei confronti di più animali nonché in caso di diffusione attraverso strumenti informatici o telematici, di immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso – e dalla introduzione di una apposita disciplina dedicata alla gestione degli animali in sequestro e degli esemplari eventualmente nati in costanza del vincolo.

Tali norme restituiscono agli animali, almeno in parte, il rispetto e la dignità che meritano in quanto esseri viventi.
Al contempo, l'introduzione di nuove fattispecie e l'inasprimento dei limiti edittali stabiliti per quelle esistenti costituiscono efficaci strumenti di contrasto ai crimini contro gli animali sia sul piano della prevenzione, in termini di deterrenza, sia sul piano della repressione, concorrendo ad ampliare gli strumenti a disposizione degli investigatori.

LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI REATI CONTRO GLI ANIMALI

profili operativi legati al sequestro

di Marco Trapuzzano

Comandante Provinciale
Carabinieri Forestali Napoli

Dall'affermazione dell'animale come essere senziente,concetto oggi definito plasticamente dall'art 13 Trattato sul funzionamento della U.E. (TFUE) che afferma che "Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura,della pesca,dei trasporti,del mercato interno,della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio,l'Unione e gli stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto essere senzienti...omissis" si è assistito ad un progressivo allontanamento dell'animale dalla posizione ancillare rispetto all'uomo ed ai sui bisogni,verso l'affermazione di una autonoma posizione nell'ordinamento giuridico.

Chiaro segno di questo cambiamento, l'ultimo in ordine di tempo, è certamente rappresentato dall'entrata in vigore della legge 6 giugno 2025,n. 82 sul tema "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali".

Il provvedimento normativo infatti,tra le varie modifiche del codice penale e di procedura penale,nonché di alcune leggi speciali,ha emblematicamente operato la trasformazione del Titolo IX bis del codice,fino ad oggi ancorato ad una visione antropocentrica dell'animale, da 'Dei delitti contro il sentimento per gli animali' a 'Dei delitti contro gli animali'.
Al di là della riformulazione letterale del Titolo IX bis del codice penale,che comunque ha un indirizzo programmatico significativo, il dato importante attiene alla modifica dell'oggettività giuridica tutelata, che non è più il sentimento dell'uomo per l'animale,ma l'animale stesso.

La riforma ha poi determinato,oltre all'innalzamento delle pene per molte fattispecie sanzionatorie poste a tutela degli animali,segnatamente degli artt. 544 bis uccisione di animali – 544 ter maltrattamento di animali – 544 quater spettacoli e manifestazioni vietate - 544 quinquies divieto di combattimenti tra animali – 638 c.p. uccisione e danneggiamento di animali altrui – 727 c.p. abbandono di animali e detenzione in condizioni incompatibili, anche l'introduzione di nuove aggravanti, attraverso l'art. 544 septies c.p., che prevede che l'aumento delle pene stabilite dagli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p. nel caso in cui i fatti siano commessi alla presenza di minori, nei confronti di più animali o se l'autore del reato diffonda,attraverso strumenti informatici o telematici,immagini,video o altre rappresentazioni del fatto commesso.

L'aspetto però che merita un'analisi più attenta a parere di chi scrive,che ha anche immediate ricadute nell'attività di polizia giudiziaria,attiene alle due nuove previsioni normative degli artt. 6 c.1 lettera b) e 7 della legge 6 giugno 2025,n. 82,che hanno introdotto rispettivamente l'art 260 bis del codice di procedura penale e il comma 2 dell'art. 544 – sexies del codice penale.

L'articolo 260 bis c.p.p. in tema di affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro e confisca recita: "1-L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-bis,544-ter,544-quater e 544-quinquies del codice penale nonché all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010,n. 201,consumati o tentati,quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate,può,anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi,in via definitiva,alle associazioni di cui al medesimo articolo 19-quater o a loro subaffidatari previo versamento,da parte dell'associazione interessata,di una cauzione per ciascun animale affidato.

Il provvedimento di rigetto dell'istanza dei soggetti indicati è impugnabile nel termine di trenta giorni.

2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affidamento definitivo.".
La norma ha l'indubbio merito di aver introdotto uno strumento risolutivo sul tema del sequestro di animali,ma non completamente nuovo,posto che la vendita con cauzione di cuccioli in sequestro affonda le radici in una prassi ormai consolidata, anche se non sempre condivisa dalla giurisprudenza, esistente da oltre un decennio.
Prima dell'introduzione dell'art 260-bis c.p.p, alcuni reparti di polizia giudiziaria e alcune Procure delle Repubblica,prima tra tutte la Procura di Brescia nel noto sequestro di cuccioli di beagle nel caso "Green Hill", già avevano elaborato un sistema che prevedesse la possibilità di affidare a titolo definitivo gli animali in sequestro a privati, previo versamento di una cauzione da parte di questi, destinata a garantire un ristoro per il danno eventualmente patito dall'indagato,rappresentato dalla mancata restituzione degli animali in caso di dissequestro all'esito di un giudizio di assoluzione.

Le basi normative sulle quali poggiava la vendita con cauzione degli animali in sequestro erano date dal combinato disposto degli artt. 260

co. 3 c.p.p., 83 disp. att. c.p.p., 19-quater disp. coord. c.p.p. in tema di "beni deperibili" ed il motivo per il quale ci si intendeva spostare dal procedimento di sequestro ordinario verso questa forma, nasceva dalla necessità di garantire nel contempo tre diverse esigenze.

La prima esigenza era legata alla necessità di assicurare il benessere dell'animale, che poteva essere soddisfatta, più che attraverso l'affidamento dello stesso ad una struttura o addirittura in custodia giudiziaria all'indagato, mediante l'affidamento ad un privato che potesse prendersene cura. In secondo luogo bisognava evitare che le lungaggini processuali potessero determinare un esborso per il pubblico erario di cifre considerevoli per il pagamento delle spese di custodia giudiziaria e,infine,era necessario evitare che all'esito del processo l'animale,che in caso di assoluzione doveva essere restituito all'avente diritto, dovesse essere sottratto dall'affidatario con il quale si era instaurato nel tempo un legame.

Ebbene la formula della vendita di cose deperibili riusciva a garantire la soddisfazione delle esigenze sopradescritte,ma era chiaro che si basava sul visone dell'animale in sequestro come res patrimoniale, quindi, in altri termini,veniva adottato nella considerazione dell'animale in sequestro come bene deperibile e suscettibile di deprezzamento.
Infatti,anche nella determinazione della cauzione si teneva conto dei prezzi al dettaglio dell'età dei cuccioli in sequestro,della razza e delle condizioni di salute in cui versavano gli animali.

Oggi con l'introduzione del citato art 260 bis c.p.p. si è giunti alla traduzione normativa della prassi sopra descritta,ma nella consapevolezza che l'animale è ora al centro della tutela e non più reificato per la necessità di adattargli strumenti giuridici pensati per i beni. Dal punto di vista operativo anche l'art. 260 bis porta con sé gli stessi limiti che aveva la vendita di cose deperibili di cui all'art 260 terzo comma c.p.p.,ossia che la procedura di vendita risulterà efficace solo nella misura in cui gli animali in sequestro avranno un "appeal" commerciale,mentre difficilmente potrà essere risolutivo in caso di animali in sequestro non di razza e non richiesti dal mercato (es. cani meticci di grossa taglia).

Inoltre la fattispecie descritta dal richiamato art 260-bis cpp non si applica alle ipotesi di detenzione in condizioni incompatibili di cui all'art. 727 c.p. secondo comma, che peraltro è la fattispecie che maggiormente, anche più del maltrattamento di animali di cui all'art.544 ter c.p., si realizza negli allevamenti abusivi di pet convenzionali, pertanto in caso di violazione della noma testé riportata resta solo astrattamente possibile l'applicazione della vendita con cauzione prevista dall'art 260 c.p.p. e art 83 delle disp. di attuazione al c.p.p. o del sequestro preventivo classico.

A questo limite si aggiunge un altro problema operativo, cioè, l'aver previsto che la procedura di vendita possa essere gestita dalle "associazioni di cui al medesimo articolo 19-quater o a loro subaffidatari" non garantisce che gli animali non rientrino nella disponibilità, anche indiretta, dell'indagato, proprio perché le associazioni non dispongono di adeguati strumenti di controllo.
In questo senso va osservato altresì che la norma non ha previsto l'obbligo di sterilizzazione degli animali da affidare ai privati per evitare che gli stessi possano essere oggetto di sfruttamento commerciale, pertanto sarà eventualmente nella discrezionalità dell'autorità giudiziaria valutare se disporre la sterilizzazione o meno.

Un altro elemento fortemente innovativo è dato dall'introduzione ad opera dell'art 7 della legge 6 giugno 2025, n. 82, del comma 2 dell'art 544 sexies c.p. Il secondo comma del menzionato art. 544 – sexies del codice penale testualmente recita: "Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva."

La norma introduce una fattispecie del tutto nuova che crea, anche in caso in cui l'animale non sia sequestrato, un vincolo di indisponibilità ope legis sullo stesso fino alla sentenza definitiva, ma nulla dice in caso di inosservanza del divieto, posto che non è prevista alcuna sanzione.

I dubbi applicativi sulla fattispecie in esame non mancano, anche perché lo stesso risultato che la norma intende raggiungere, cioè il divieto di alienazione o abbattimento degli animali dell'indagato, era già conseguibile attraverso il provvedimento di sequestro preventivo con affidamento degli

animali all'indagato, adottato d'iniziativa della polizia giudiziaria o disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art 321 c.p.p.

Inoltre, analogamente a quanto detto in tema vendita con cauzione di cui all'art 260 bis c.p.p., la norma in esame non è applicabile ai casi in cui la violazione sia riconducibile a fatti sussumibili nella fattispecie delineata dall'art 727 comma 2 c.p. in tema di detenzione incompatibile.
In estrema sintesi, la legge 6 giugno 2025, n. 82 ha segnato un passo epocale nel campo della tutela degli animali ed ha determinato inoltre una significativa svolta proprio nella considerazione dei diritti degli "esseri senzienti", assegnando strumenti alle autorità giudiziarie ed alle FF.PP. decisamente più incisivi rispetto al passato, ma bisognerà attendere l'applicazione concreta degli strumenti per poterne apprezzare, dal punto di vista operativo, la novità.

IL RUOLO DEL MEDICO VETERINARIO NELLA RILEVANZA E DENUNCIA DEI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI ALLA LUCE DELLA NOVELLA LEGISLATIVA

di Orlando Paciello

Professore Ordinario di Anatomia patologica e patologia forense veterinaria

Università degli Studi di Napoli Federico II

La riforma introdotta con la Legge 6 giugno 2025, n. 82 (in vigore dal 1° luglio 2025) segna un cambio di paradigma nella protezione penale degli animali in Italia. La norma riconosce esplicitamente l'animale come essere senziente, inasprisce il trattamento sanzionatorio per i reati più gravi e attribuisce al medico veterinario un ruolo ancora più centrale nella rilevazione, nella documentazione e nella segnalazione dei fatti penalmente rilevanti a danno degli animali. Questo contributo propone una lettura integrata della novella, traducendone le innovazioni in procedure operative per la pratica forense veterinaria, dalla scena del crimine alla certificazione, dalla catena di custodia alla datazione delle lesioni, fino alla redazione di referti e relazioni tecniche capaci di reggere al vaglio del contraddittorio.

1. La nuova cornice normativa: cosa cambia davvero

La Legge n. 82/2025 interviene su più piani:

Principio: esplicita la natura senziente dell'animale e rafforza la tutela penale, con ricadute in termini di interpretazione delle condotte lesive e di quantificazione del danno.

Sanzioni: vi è un inasprimento delle pene per l'uccisione di animali (art. 544-bis c.p.) e per il maltrattamento, con aggravanti specifici (tra cui la commissione del fatto in presenza di minori, nei confronti di più animali o con diffusione di immagini o suoni di sevizie).

Divieti e obblighi: introduzione/rafforzamento di divieti puntuali: tenere gli animali di affezione alla catena, uso commerciale di pellicce di gatto domestico (Felis catus), abbattimento di animali sequestrati in pendenza del procedimento (salve ristrette eccezioni sanitarie certificabili).

Detenzione incompatibile: aggiornamento delle disposizioni nel caso di condizioni di detenzione contrarie alla natura dell'animale (art. 727 c.p.), con ricadute probatorie in cui la valutazione veterinaria diventa determinante.

Spettacoli e combattimenti: revisione delle fattispecie di spettacoli o manifestazioni vietate (art. 544-quater c.p.) e di combattimenti e competizioni (art. 544-quinquies c.p.), con pene più severe e un ampliamento della responsabilità dei promotori, organizzatori e dei partecipanti.

Implicazione chiave: cresce la domanda di accertamenti medico-legali veterinari robusti,ri producibili e comunicabili al giudice in forma chiara. La qualità della documentazione tecnica diventa l'asse portante dell'azione di tutela.

2. Divieti specifici e ricadute operative per il medico veterinario

2.1. Divieto di catene e detenzioni lesive *(art. 10, Legge n. 82/2025)*

Il divieto di tenere gli animali di affezione alla catena è ora tassativo, salvo circostanze eccezionali comprovate (esigenze temporanee di sicurezza o motivate ragioni sanitarie). Solo il medico veterinario può rilasciare la certificazione motivata che attesta l'eccezione, con una responsabilità tecnica e deontologica di primo piano.

Sul piano sanzionatorio sono previste sanzioni amministrative significative (fino a 5.000 euro), ferma restando l'eventuale rilevanza penale di condotte più gravi.

Cosa fa in pratica il medico veterinario per certificare l'illecito: Valutare lo spazio, il ricovero, il microclima, l'accesso all'acqua e al cibo, la possibilità di espressione del comportamento specie-specifico e l'assenza di lesioni da vincolo (collari, catene, strangolamenti).

Redigere una certificazione circostanziata, con i dati identificativi dell'animale (microchip), i rilievi clinici e la motivazione sanitaria (se sussiste), la durata, strettamente temporanea, dell'eccezione ed eventuale piano di rientro a condizioni conformi.

2.2. Divieto di abbattimento degli animali sequestrati

La riforma sancisce che gli animali sequestrati non possono essere abbattuti durante il procedimento, salvo stringenti motivi sanitari (zoonosi ad alto rischio, sofferenza insopportabile non altrimenti alleviabile), da motivare e certificare. Gli animali restano in custodia giudiziaria presso strutture idonee o custodi designati.

Cosa implica per il medico veterinario:

Presa in carico sanitaria (profilassi, quarantena ove necessario, monitoraggio del benessere).

Tracciabilità delle decisioni cliniche tramite cartella sanitaria completa (anamnesi, diagnosi differenziali, terapia, eventuali cause che impongono decisioni estreme).

Comunicazione tempestiva e documentata con l'autorità giudiziaria in caso di aggravamento clinico dello stato di salute dell'animale sottoposto a sequestro.

2.3. Pellicce e prodotti illeciti

Il divieto dell'uso commerciale di pellicce di gatto domestico rafforza il contrasto alle pratiche già stigmatizzate. Il medico veterinario dei servizi pubblici e doganali, ma anche il clinico di territorio, può essere chiamato a riconoscimenti morfologici o a consulenze sull'origine animale di manufatti7

3. Reati cardine e standard probatori: il ruolo dell'anatomia patologica

3.1. Uccisione di animali *(art. 544-bis c.p.):* Il profilo sanzionatorio è inasprito, con pene aumentate nei casi di sevizie o prolungamento volontario delle sofferenze. L'apporto del medico veterinario forense consiste nel ricostruire la dinamica lesiva e la consistenza del dolore attraverso:

L'esame necroscopico completo, accompagnato da relativa e meticolosa documentazione fotografica.

L'istologia per la datazione delle lesioni e per la distinzione tra lesioni vitali vs post-mortali.

La tossicologia (veleni, narcotici, farmaci) per accertare le cause e le concause della morte di
un animale.

La relazione etologica dove verranno indicati gli indici di stress, la paura, la contenzione, la coazione ambientale, la compatibilità tra lesioni e condotte descritte.

3.2. Spettacoli vietati *(art. 544-quater c.p.)* e combattimenti *(art. 544-quinquies c.p.)*

La novella inasprisce le pene per le manifestazioni non autorizzate e i combattimenti. Nelle competizioni clandestine, la casistica patologica ricorrente include le lesioni multiple, bilaterali e speculari, lacerazioni compatibili con morsi ripetuti, emorragie sottocutanee di varia datazione e fratture non curate. Il referto veterinario deve collegare il pattern lesivo con il contesto comportamentale e logistico (luogo, attrezzature, presenza di farmaci/sedativi, strumenti di addestramento coercitivi).

4. Dal sopralluogo alla perizia: metodo e catena di custodia

4.1. Scena del fatto e repertamento. L'esame tecnico-scientifico inizia sul luogo del ritrovamento del cadavere con il rilievo fotografico a campi larghi, medi, dettagli, scala metrica, georeferenziazione quando opportuno.

Il repertamento di tracce biologiche (sangue, saliva, peli, materiale fecale, impronte da morso) segue protocolli anticontaminazione, con etichettatura, sigillatura, registri di catena di custodia e condizioni di conservazione adeguate (refrigerazione, essiccazione, congelamento selettivo a seconda della matrice).

4.2. Esame esterno e necroscopia. Sull'animale vivo: visita clinica completa, rilievo delle lesioni cutanee (sede, estensione, profondità, margini, vitalità), documentazione fotografica standardizzata, eventuale sedazione per garantire sicurezza e benessere al paziente. **Sul cadavere*:*** la necroscopia seguirà le Linee Guida Nazionali per le autopsie a Scopo Forense redatte dalla SISFV ed approvate dal Ministero della Salute, con campionamenti mirati per istologia, microbiologia, parassitologia e tossicologia.

4.3. Istologia e datazione delle lesioni

La datazione istopatologica è cruciale per ancorare il racconto lesivo a finestre temporali giuridicamente rilevanti. Nei quadri cutanei, la maturazione del tessuto di granulazione, l'angiogenesi, l'infiltrato infiammatorio e la riepitelizzazione permettono di collocare le lesioni in archi temporali ben definiti, ad esempio oltre i 12 giorni nei casi con rimodellamento evidente. La correlazione tra istologia, anamnesi e reperto macro rafforza l'inferenza sulla cronologia degli eventi.

4.4. Relazioni tecniche, referto e denuncia

La relazione tecnica deve essere chiara, schematica e adeguatamente illustrata; distinta tra dati oggettivi (misure, immagini, referti di laboratorio) e valutazioni (diagnosi differenziale, compatibilità con dinamiche ipotizzate).

Il referto sanitario diventa uno strumento di rilevanza penale quando, nell'esercizio o a causa della professione sanitaria, emergono indizi di reato perseguibile d'ufficio, il sanitario ha l'obbligo di referto alle autorità. La tempestività e la completezza del referto sono elementi di tutela sia dell'animale sia del professionista.

Per i medici veterinari pubblici o incaricati di pubblico servizio si applicano gli obblighi di segnalazione all'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza secondo le procedure dell'ente di appartenenza. La coerenza tra atto clinico, atto amministrativo e atto giudiziario è essenziale per evitare inutili sovrapposizioni o, peggio, omissioni.

5. Detenzione incompatibile con la natura: come valutarla e come scriverla

La verifica della detenzione incompatibile è un esercizio tecnico e contestuale. Il giudizio si fonda su parametri oggettivi:

Ambiente: dimensioni, igiene, microclima, rumore, illuminazione, disponibilità di riparo e arricchimento ambientale.

Nutrizione e idratazione: quantità, qualità, accessibilità, assenza di competizione coercitiva.

Condizione corporea: punteggio BCS, stato del mantello, presenza di lesioni da pressione o da contenzione.

Comportamento: stereotipie, iperreattività, apatia, segnali di stress (tachipnea, piloerezione, vocalizzazioni anomale).

Compatibilità interspecifica/intraspecifica: convivenza con altri animali o specie, rischio di aggressioni, isolamento dannoso.

La certificazione deve essere descrittiva (non assertiva), foto documentata, riferita a linee guida e letteratura di benessere specie-specifico, con conclusioni proporzionate (adeguamento, allontanamento, sequestro sanitario/giudiziario) e indicazione delle misure correttive realistiche e verificabili.

6. Spettacoli, manifestazioni, combattimenti: indizi tecnici ricorrenti

Nei contesti illeciti (spettacoli non autorizzati, corse clandestine, esibizioni con animali selvatici, combattimenti):

Lesioni sentinella: lacerazioni auricolari, morsi multipli (spesso bilaterali), ematomi di diversa antichità, fratture costali/mascellari, cicatrici cicliche su capo e collo.

Indicatori ambientali: recinti improvvisati, dispositivi di contenzione e addestramento coercitivo, presenza di farmaci (sedativi, stimolanti), tracce di sangue ambientale.

Documentazione video-fotografica: che spesso circola in rete o tra i partecipanti; la selezione e conservazione corrette di questi materiali (metadati, hash, tracciabilità) sono fondamentali tanto quanto il prelievo biologico.

La relazione veterinaria deve coniugare informazioni scientifiche sul benessere, l'anatomia patologica e la dinamica criminosa: non basta elencare lesioni, occorre spiegarne il significato nel contesto, distinguendo tra accidente e sistematicità lesiva.

7. Formazione, imparzialità, comunicazione: le tre leve della credibilità

La riforma affida ai medici veterinari nuove funzioni certificative e un'azione investigativa più incisiva. Per rispondere adeguatamente a queste nuove esigenze, il medico veterinario ha bisogno di:

Formazione continua: in ambito di patologia forense, istopatologia forense, tossicologia, etologia applicata, gestione del sopralluogo, basi di catena di custodia e scrittura forense (referti, relazioni, perizie).

Imparzialità: il medico veterinario è tecnico dell'autorità, non della parte. Pertanto, deve garantire neutralità di linguaggio, trasparenza metodologica, apertura al controllo di qualità e alla riproducibilità degli accertamenti che rafforzano la tenuta processuale.

Comunicazione: la chiarezza non è un optional. Tabelle, fotografie, schemi temporali e glossari migliorano l'intelligenza del prodotto tecnico per giudici, avvocati e giurie popolari.

8. Una checklist essenziale per la pratica forense
(da adattare al caso)

Sopralluogo*:* piano di campionamento, DPI, fotografie con scala mappe dei reperti.

Reperti biologici*:* prelievo, etichetta univoca, contenitore idoneo, registro di catena di custodia.

Esame clinico/necroscopico*:* schede standard, misure oggettive, campioni per istologia/tossicologia.

Istologia: campioni rappresentativi dei margini lesionali e delle aree integre; obiettivo: datazione e vitalità.

Tossicologia*:* sangue, urine, contenuto gastrico, fegato, rene, pelo; piani analitici graduati.

Referto/Relazione*:* distinzione netta tra fatti (misurati) e opinioni tecniche (motivate); allegati completi.

Segnalazione*:* tempestiva, tracciata, conforme ai canali istituzionali (sanitari/giudiziari).

Conclusioni

La Legge n. 82/2025 offre al sistema Paese un'occasione e affida alla professione veterinaria una responsabilità. *Occasione*, perché riconosce all'animale la dignità di essere senziente e pretende indagini tecnico-scientifiche all'altezza. *Responsabilità*, perché chiama il medico veterinario a certificare, documentare e segnalare con rigore, garantendo tutela del benessere, correttezza procedurale e lealtà scientifica.

Dalla scena del crimine al vetrino istologico, dalla catena di custodia alla relazione peritale, ogni dettaglio è parte di un unico obiettivo: rendere visibile, misurabile e comprensibile la sofferenza animale ai fini della giustizia. La riforma non si limita a chiedere pene più severe; chiede metodo. E il metodo forense, clinico, etologico, laboratoristico è il vero linguaggio del medico veterinario nella tutela penale degli animali.

AFFIDO DEFINITIVO E CAUZIONE NELLA “LEGGE BRAMBILLA” (L. 82/2025): PERCHÉ SERVE IL PARERE SCRITTO DEL MEDICO VETERINARIO

prof. Orlando Paciello,
professore ordinario di anatomia patologica
e patologia forense veterinaria,
Università degli Studi di Napoli Federico II;

dott.ssa Maria Forti,
sostituto procuratore della Repubblica,
Tribunale di Palermo;

on. Michela Vittoria Brambilla,
presidente dell'Intergruppo Parlamentare
per i diritti degli animali.

Con la Legge 6 giugno 2025, n. 82 (“legge Brambilla”) il legislatore ha reso più incisiva la tutela penale degli animali. La novità più attesa è l’affido definitivo degli animali vittime di reato anche prima della conclusione del processo, con una cauzione a carico dell’affidatario. Il perno giuridico è l’art. 260-bis c.p.p., introdotto dall’art. 6, lett. b) della L. 82/2025. Tra i passaggi chiave, la norma stabilisce che *«il versamento della cauzione è condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo»*.

Il riferimento puntuale è l’art. 6, comma 1, lett. b), **L. 6 giugno 2025, n. 82**, che inserisce l’art. 260-bis nel codice di procedura penale (“Affido definitivo dell’animale oggetto di sequestro o confisca”). L’affido definitivo è disposto dall’autorità giudiziaria, con decreto motivato, in procedimenti per i delitti contro gli animali (**artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies c.p. e L. 201/2010**). Gli animali sono affidati alle associazioni di cui all’art. **19-quater** disp. coord. c.p., o a soggetti da esse individuati e autorizzati.

L’importo della cauzione è stabilito dall’autorità giudiziaria, tenendo conto della tipologia dell’animale, del suo stato sanitario, delle cure e dei costi di gestione nel lungo periodo; il versamento è condizione di efficacia del decreto. La cauzione si versa al Fondo Unico Giustizia e rimane a disposizione dell’A.G. fino alla sentenza definitiva; in caso di condanna, confluisce nel bilancio dello Stato.

Il decreto di affido definitivo vale come titolo per le variazioni anagrafiche e si estende ai cuccioli nati nelle more di sequestro o confisca.

Perché la cauzione rende necessario un parere medico-veterinario scritto?

La legge non dice come l'autorità debba valutare lo "stato sanitario", le "cure" e i "costi nel lungo periodo", ma impone che proprio questi fattori guidino la quantificazione. Pertanto, interpretando l'intenzione del legislatore, è ragionevole e coerente – e auspicabile come prassi – che il giudice richieda un parere scritto di un medico veterinario che:

1. descriva l'animale (caratteri morfologici, appartenenza di razza o probabile incrocio; identificazioni e microchip);

2. certifichi lo stato di salute, con diagnosi e piano di cura distinto per urgente/immediate, a breve, medio e lungo periodo (incluso il caso di patologie croniche);

3. stimi i costi diretti e indiretti: visite e diagnostica; farmaci; interventi chirurgici/odontoiatrici/riabilitativi; nutrizione speciale; gestione comportamentale; stallo/canile rifugio o affidatario; assicurazione RC; dispositivi/ausili; spese di trasporto/trasferta; eventuali costi sociali (es. percorsi di rieducazione nei cani morsicatori); che vanno sottratti al valore dell'animale nel calcolo della cauzione poiché spese vive per l'affidatario.

La valutazione tecnico-sanitaria è necessaria per definire cauzioni che riflettano l'onere reale di mantenimento e cura degli animali a carico degli affidatari. La ratio dell'art. 260-bis è di proteggere effettivamente l'animale e garantirne il benessere fino alla definizione del processo e pretende una quantificazione seria e documentata. È strumento di tutela bilanciata: assicura il benessere dell'animale e, se l'esito processuale è favorevole all'indagato, consente la restituzione della somma quale valore dell'animale.

La volontà del legislatore

Nei materiali pubblici e nelle dichiarazioni della prima firmataria, on. Michela Vittoria Brambilla, l'obiettivo è duplice: evitare che l'animale, essere senziente vittima e oggetto del reato, torni al suo aguzzino e stabilizzare il suo progetto di vita con l'affidatario, evitando di spezzare il legame affettivo creato durante la custodia. L'affido definitivo serve proprio a chiudere l'"interregno" di incertezza tipico dei sequestri lunghi.

Una proposta operativa per le Procure:

Per tradurre la norma in prassi uniforme, si proporre per le Procure un protocollo operativo, in quattro punti:

1. **Incarico da affidare** a un *medico veterinario forense* per la perizia breve su identificazione, stato clinico e piano di cura (con stima dettagliata dei costi su 12 mesi) da richiedere all'atto della richiesta di affido dell'associazione.

2. **Check-list standard** dei capitoli di spesa: (a) salute e diagnostica; (b) nutrizione/gestione; (c) comportamentale e sicurezza; (d) logistica e assicurazioni; (e) riserve per cronicità/recidive.

3. **Criteri guida per la cauzione**: costo annuo stimato × coefficiente di rischio clinico (basso/medio/alto) + cuscinetto imprevisti (10–20%). Aggiornabile con integrazione se intervengono aggravamenti.

4. **Decreto di affido definitivo** che recepisce le voci tecniche e le condizioni gestionali (p.es. obbligo di follow-up clinici trimestrali; potere di verifica dell'A.G.).

Questo schema rende la cauzione proporzionata e motivata, ancorandola ai dati clinici e alle prospettive di cura (come chiede la legge), ed evita importi sproporzionati quando il mantenimento richiede spese importanti e continuative.

Precisazioni utili

La cauzione è versata al Fondo Unico Giustizia e rimane vincolata fino alla sentenza definitiva; in caso di condanna è acquisita all'erario. Il testo non disciplina espressamente la sorte della somma negli altri esiti: la restituzione al depositante avverrà secondo quanto dispone l'A.G. nel caso concreto.

Il decreto di affido definitivo vale come titolo per le variazioni anagrafiche e si estende ai cuccioli nati durante sequestro/confisca: passaggio decisivo per la stabilità del rapporto affidatario-animale.

In conclusione

La L. 82/2025 compie un salto culturale storico: l'animale vittima di reato non è più un "bene sequestrato" in sospeso, ma un soggetto di tutela per cui lo Stato può costruire, subito, una soluzione definitiva. La cauzione è uno strumento di garanzia che deve riflettere in modo professionale il tipo, la salute e i bisogni reali dell'animale. Per questo, il parere scritto del medico veterinario non è un orpello: è la base tecnica che consente al giudice di motivare l'importo in modo equo e conforme alla volontà del legislatore, di tutelare il benessere psicofisico dell'animale e la continuità del legame con chi se ne prende cura, senza più incertezze né ritorni al passato.

ASSOCIATE EDITORS

Medicina forense e medicina legale (Forensic medicine and legal medicine)
Rosario Fico,
Medico Veterinario, già Responsabile del Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria

Diritto penale (Criminal law)
Diana Russo,
Magistrato

Balistica forense (Forensic ballistics)
Paride Minervini,
Consulente Tecnico Balistico, proveniente dall'Esercito Italiano 130° corso Allievi Ufficiali di Complemento (1988), attualmente Ufficiale Superiore dei Paracadutisti della Riserva di Zoologia presso l'Università di Genova,

Editor in chief:
Orlando Paciello
ISSN: 0394 - 3151

Managing Editor:
Vincenzo Peretti

ASSOCIATE EDITORS

(Public health and laws) Sanità pubblica e legislazione
Guido Rosato,
dirigente medico veterinario responsabile dell'Area Benessere animale ed Epidemiologia applicata al sinantropismo. CRIUV, Regione Campania

Biologia forense (Forensic Biology)
Paola Magni,
BSc (Hons), MSc, PhD, Senior Lecturer in Forensic Science Murdoch University, Perth, Australia

(Forensic Entomology)
Stefano Vanin,
Entomologia forense
Entomologo forense, Professore Associato Presidente dell'Associazione Europea per l'Entomologia

EDITORIAL BOARD

Fauna selvatica e biodiversità (Wildlife and biodiversity)
Simone Angelucci,
Medico Veterinario, Direttore del Dipartimento Veterinario e Scientifico del Parco Nazionale della Majella

Patologia Forense (Foresnic Pathology)
Pietro Riccaboni,
professore associato di patologia veterinaria, Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali, Università degli Studi di Milano

Metodologia e diagnostica forense (Methodology and forensic diagnostics)
Nicola Pozzato,
dirigente medico veterinario responsabile del U.O. Medicina forense veterinaria presso la SCT3 – Padova, Vicenza e Rovigo, sezione di Vicenza, IZSVE

ASSOCIATE EDITORS

Paleopatologia e zooantropologia forense (Paleopathology and forensic zooanthropology)

David Iurino,

Professore Associato di paleontologia all' Università degli Studi di Milano, specialista di mammiferi neogenico-quaternari e di tecniche digitali per lo studio dei fossili

Criminologia e psicopatologia forense (Criminology and forensic psychopathology)

Marco Cannavicci,

Medico Chirurgo, Medico legale e delle Assicurazioni Specialista in Psichiatria – Psicoterapeuta, Criminologia Clinica, Psicopatologia Forense, Roma

Genetica forense (Forensic Genetic)

Rita Lorenzin,

Genetista Forense, dirigente presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana

Geologia forense (Forensic Geology)

Rosa Maria di Maggio,

Geologa Forense, membro della Commissione Direttiva della IUGS Initiative on Forensic Geology, International Union of Geological Science, Roma

Osteologia e antropologia forense (Osteology and forensic anthropology)

Cristina Cattaneo,

Antropologa e medico legale, professore Ordinario di Medicina Legale Università degli Studi di Milano Forense (EAFE)

Metodologia e diagnostica forense (Methodology and forensic diagnostics)

Nicola Pozzato,

dirigente medico veterinario responsabile del U.O. Medicina forense veterinaria presso la SCT3 – Padova, Vicenza e Rovigo, sezione di Vicenza, IZSVE